COMUNE DI MONZA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

VARIANTE PII "PIAZZALE VIRGILIO" IN VARIANTE AL P.G.T.

OGGETTO:

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

Proponente

S.C. EVOLUTION S.p.A. Via Manzoni 41 - Milano

Progettista

Ing. Flavio Minatta

via La Rosa 354, Piantedo (So) Ordine degli ingegneri di Sondrio n°620

Data prima emissione: 07 Ottobre 2019

Data Revisioni

20 Novembre 2019 01: 29 Luglio 2020 02: 09 Novembre 2020 03: 19 Gennaio 2021 04: 12 Aprile 2021 05: 07 Giugno 2021 06: 30 Agosto 2021 07: 08 Ottobre 2021 08: 25 Ottobre 2021 09: Febbraio 2022 10:

Numero tavola:



N di Repertorio N di Raccolta	
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA	
INTEGRATO DI INTERVENTO "PIAZZALE VIRGILIO" IN MONZA	
REPUBBLICA ITALIANA	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemila il giorno del mese di	
()	
In, presso	
Avanti a me notaio residente in,	
iscritto presso il locale Collegio Notarile, sono presenti:	
, nato/a ad il,	
domiciliato/a presso la sede sociale, in qualità di	
della società "S.C. EVOLUTION S.p.A.", con sede	
legale in Milano Via A. Manzoni n. 41, capitale sociale Euro	
9.184.000,00 i.v., numero di iscrizione al competente registro	
imprese e codice fiscale 13294320158, n. REA MI-1635249, (in	
seguito chiamata "Operatore"), munito/a dei necessari poteri	
in forza di;	
- da una parte -	
, nato/a a il,	
domiciliato/a presso la sede sociale, in qualità di Dirigente	
pro-tempore del settore "Governo del Territorio, Suap, Sue,	
Patrimonio" e legale rappresentante del "COMUNE DI MONZA", con	
sede in Monza piazza Trento e Trieste, codice fiscale	

02030880153 (in seguito indicato come "Comune"), autorizzato/a	
 al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso/a	
 conferiti dal combinato disposto dell'art. 107 comma 3 del	
 D.Lgs 267/2000, dell'art. 51 dello Statuto vigente del Comune	
 di Monza e dal provvedimento di nomina n del	
 (Protocollo comunale del), che in	
copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera	
"";	
- dall'altra parte -	
Detti comparenti, insieme di seguito indicate come le "Parti",	
della cui identità personale io Notaio sono certo:	
PREMESSO	
a) che il sopraindicato intervenuto Operatore è titolare della	
proprietà esclusiva, in dipendenza di atto in data 06.06.2018	
n. 5626 di rep. e n. 2888 di racc. del Dr. Demetrio Rando,	
Notaio in Chiesa in Valmalenco (SO) e atto di fusione in data	
18.12.2019 n. 7304 di rep. e n. 3801 di racc. del Dr. Demetrio	
Rando, Notaio in Chiesa in Valmalenco (SO), delle aree situate	
nel Comune censuario e amministrativo di Monza (provincia di	
nel Comune censuario e amministrativo di Monza (provincia di Monza e Brianza). Così distinte:	
Monza e Brianza), così distinte:	
Monza e Brianza), così distinte: A) area individuata ai mappali 280-281-282-283-284-285	
Monza e Brianza), così distinte: A) area individuata ai mappali 280-281-282-283-284-285 (asservita all'uso pubblico) -286 (asservita all'uso	
Monza e Brianza), così distinte: A) area individuata ai mappali 280-281-282-283-284-285 (asservita all'uso pubblico) -286 (asservita all'uso pubblico) -287 (già mapp. 131, asservita all'uso pubblico)	
Monza e Brianza), così distinte: A) area individuata ai mappali 280-281-282-283-284-285 (asservita all'uso pubblico) -286 (asservita all'uso	

mapp. 57, asservita all'uso pubblico) tutti del foglio 26	
 N.C.T.;	
B) area individuata al mappale 249 del foglio 26 N.C.E.U.	
e al mapp. 291 (già mapp. 241) del foglio 26 N.C.T., come	
risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la	
lettera "";	
ed era titolare delle seguenti aree site nel medesimo	
Comune già cedute gratuitamente al Comune di Monza con	
atto a rogito del Notaio Dr. Ciro De Vivo in data 15	
 febbraio 2015 n. 24063/15093 di rep., registrato a Milano	
4 il 9 marzo 2015 ai nn. 8234 Serie 1T e trascritto presso	
 la competente Conservatoria dei RR.II. in data 9 marzo	
2015 ai nn. 20824/14076 e in data 11 marzo 2015 ai nn.	
21783/14706, e censite come segue:	
area individuata ai mappali:	
288-289-290 (già mapp. 131) e mapp. 53 tutti del foglio 26	
N.C.E.U.	
295 (già mapp. 57) e 292 (già mapp. 241) tutti del foglio	
26 N.C.T.;	
come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la	
 lettera "";	
b) che l'Operatore dichiara di avere la piena disponibilità,	
come esposto al punto precedente, delle aree interessate e	
conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve	
consequencemente at essere in grado at assumere senza liserve	
	1

gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;	
 c) che l'Operatore intende utilizzare a scopo edificatorio le	
aree sopra distinte sotto la Lettera A e Lettera B, meglio	
identificate nella "tav. C.2" depositata agli atti comunali ed	
allegata alla D.C.C. n. 112/2013;	
d) che l'area di cui alla Lettera A meglio identificato nella	
sopracitata Tav. C.2 in colore blu ha una superficie totale di	
mq 16.735 desunta da rilievo celerimetrico e 16.679 mq	
secondo i dati catastali, e nel Piano di Governo del	
Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio	
Comunale n. 71 del 29/11/2007 era assoggettata alla disciplina	
del Documento di Piano decaduto a seguito della scadenza di	
validità quinquennale dello stesso ai sensi dell'art. 8, comma	
 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e pertanto interessato dalle	
indicazioni contenute nel Documento di Inquadramento dei	
 Programmi Integrati di Intervento approvato con deliberazione	
di Consiglio Comunale n. 33 del 23 aprile 2013:	
- come "Area Prioritaria n. 1 - Piazzale Virgilio";	
e) che l'area di cui alla Lettera B, meglio identificata nella	
sopracitata "tav. C.2" in colore arancio depositato agli atti	
comunali, ha una superficie totale di mq 2.080 desunta da	
 rilievo celerimetrico e 2.080 mq secondo i dati catastali, e	
nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con	
deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29 novembre 2007	

è classificata:	
- come «zona B2 aree residenziali edificate di classe I»	
del Piano delle Regole;	
il tutto come risulta dal certificato di destinazione	
urbanistica rilasciato dal Comune di Monza in data 17 novembre	
2014 prot. n. 129816 del 18 novembre 2014, allegato all'atto	
in data 15 febbraio 2015 n. 24063/15093 di rep.;	
e bis) cassato;	
e ter) che entrambe le aree di cui ai punti precedenti	
(Lettera A e Lettera B) nel Piano di Governo del Territorio	
(P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.	
98 del 20/12/2021 sono classificate come "Aree interessate da	
Piani Attuativi/Programmi Integrati di Intervento approvati	
e/o adottati" di cui all'art. 21 delle Norme di Attuazione del	
Piano delle Regole approvato. Il tutto come risulta dal	
certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune	
di Monza in data prot. n;	
f) che sull'area, ad eccezione del vincolo di cui al Codice dei	
Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs n. 42/2004 art. 136 e	
della fascia di rispetto di 10 m dal ciglio della scarpata e/o	
piede esterno dell'argine del Canale Villoresi, non gravano	
vincoli di natura ambientale, idrogeologica, sismica o altri	
vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla	
realizzazione del Programma Integrato di Intervento o che la	

subordino ad autorizzazioni di altre autorità;	
g) l'Operatore ha acquistato le aree di cui alla Lettera A	
incluse all'interno del perimetro del Programma Integrato di	
Intervento a seguito di bonifica effettuata da precedente	
proprietario (Certificazione del completamento degli	
interventi di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 rilasciata	
da Provincia Monza Brianza Disp. 28, Prot. 4221 del	
29/09/2009);	
h) che sull'area di cui alla Lettera B, sopra indicata, sono	
stati trasferiti tramite apposito atto di asservimento i	
diritti edificatori generati dall'area ubicata al confine	
orientale dell'ambito di intervento, come indicata in	
tratteggio obliquo blu, sulla planimetria di cui all'allegato	
G.1, depositato agli atti comunali ed allegato alla D.C.C. n.	
112/2013. I suddetti diritti edificatori, corrispondenti ad	
una superficie lorda di pavimento pari a 210 mq, si intendono	
definitivamente rinunciati e decaduti a seguito della variante	
al PII di cui alla presente nuova Convenzione, escludendo	
quindi anche la possibilità di cedere e/o trasferire detta	
capacità edificatoria a favore di altre aree;	
i) che una porzione di area (della superficie pari a mq 30	
circa) a parte Lettera A è interessata dalla pista	
ciclopedonale realizzata dal Comune su aree di proprietà	
privata, lungo il corso del canale Villoresi;	

 j) nell'ambito dell'area di cui alla Lettera A insiste una	
cabina elettrica ora di proprietà del Comune, gestita da Enel	
 Distribuzione, che sarà oggetto di demolizione e successiva	
ricostruzione all'interno delle aree di proprietà	
dell'Operatore a cura e spese dello stesso;	
k) che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area di	
cui alla Lettera A e alla Lettera B , era stato presentato	
 dalla RED S.R.L. (in qualità di precedente Operatore) un	
 progetto di Piano Attuativo (protocollo comunale n. 126772 del	
16 dicembre 2008, Registro pratiche Piani Attuativi n. 06/09)	
 successivamente modificato nella definizione di Programma	
 Integrato di Intervento a seguito dell'intervenuta decadenza	
 del Documento di Piano con Istanza per modificazione	
 denominazione presentata in data 1 marzo 2013 (protocollo	
 comunale n. 26950 del 4 marzo 2013) mediante Posta Elettronica	
Certificata;	
I) che il progetto di Programma Integrato di Intervento di cui	
sopra prevedeva una SLP totale di mq 12.250, calcolata ai	
sensi dell'art. 2 del Piano delle Regole del P.G.T. approvato	
 con delibera Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2007, e più	
 precisamente rispettivamente:	
 • per l'area di cui alla Lettera A coerentemente con le	
 indicazioni generali contenute nel Documento di	
Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento (ed in	

particolare con la sezione "Modalità di determinazione	
 dell'indice Ut") nonché con quelle specifiche per l'"Area	
Prioritaria n. 1 - p.le Virgilio" come definite nello stesso	
Documento, SLP edificabile pari a 11.000 mq, così suddivisa	
in coerenza con le indicazioni in merito alla	
polifunzionalità degli usi con prevalenza residenziale:	
o quanto alla funzione residenziale, SLP massima insediabile	
9.184 mq;	
o quanto alle funzioni terziario/commerciale SLP massima	
insediabile 1.816 mq;	
• per l'area di cui alla Lettera B conformemente alle	
previsioni del P.G.T. 2007 - Piano delle Regole, SLP massima	
insediabile pari a 1.250 mq interamente residenziali.	
Il valore di SLP di 12.250 mq, pari alla somma delle SLP di	
 cui alle Lettere A e B, costituisce il limite massimo	
dell'intervento secondo la Convenzione precedentemente	
 stipulata;	
 m) cassato;	
n) che il suddetto progetto aveva conseguito il parere	
 preventivo favorevole della Commissione per il Paesaggio in	
data 14 ottobre 2010 e successivamente in data 20 novembre	
 2012;	
O) che era stata svolta, ai sensi della normativa vigente e dei	
modelli metodologici della Regione Lombardia la verifica di	

assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale	
Strategica (VAS), che si è conclusa con decreto dell'Autorità	
competente del 4 marzo 2013 (protocollo comunale n. 29342 del	
8/03/2013), di esclusione di assoggettabilità a procedura VAS	
della proposta;	
p) che il Programma Integrato di Intervento era caratterizzato	
dalla presenza degli elementi di cui al comma 2 dell'art 87	
della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e contestualmente persegue gli	
obiettivi di cui al successivo art. 88;	
q) cassato;	
r) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23	
settembre 2013 era stato adottato il Programma Integrato di	
Intervento e la relativa variante, successivamente approvata	
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 19 dicembre	
2013 e la cui variante è diventata efficace con la	
pubblicazione sul B.U.R.L. in data 30.04.2014 n. 18.	
VISTI	
1.Cassato;	
2.Cassato	
3.Cassato;	
3.bis Cassato;	
4.Cassato;	
ULTERIORMENTE PREMESSO CHE:	
(i) in data 23 febbraio 2015, RED S.R.L. e Comune hanno	

 stipulato la Convenzione per l'attuazione del Programma	
 Integrato di Intervento "Piazzale Virgilio" in Monza, con atto	
 a rogito Notaio Ciro De Vivo Repertorio n. 24063, Raccolta n.	
 15093;	
(ii) in data 7 marzo 2018 P.G. 42618, RED S.R.L. aveva chiesto	
formalmente al Comune di prorogare alcuni specifici termini	
della Convenzione sottoscritta in data 23.02.2015 e	
contestualmente di anticipare la corresponsione della	
monetizzazione di cui all'art. 5 della medesima Convenzione ed	
il Comune, preso atto della richiesta, aveva avviato il	
relativo procedimento amministrativo;	
(iii) a seguito di quanto precede, il Comune aveva accolto la	
richiesta approvando la deliberazione di Giunta Comunale n.	
133 del 17.04.2018 con cui si concordava di ristipulare la	
Convenzione al fine di integrare e modificare pur senza	
effetto novativo, gli articoli 3, 4, 5, 10, 11 e 12 della	
Convenzione del 23.02.2015;	
(iv) in data 10 maggio 2018, RED S.R.L. e Comune hanno	
stipulato la nuova Convenzione per l'attuazione del Programma	
 Integrato di Intervento "Piazzale Virgilio" in Monza, con atto	
a rogito del Notaio Dr. Ciro De Vivo Repertorio n. 24063,	
Raccolta n. 15093 di seguito Convenzione P.I.I.;	
 (v) successivamente l'Operatore ha inteso proporre una	
variante al vigente PII (d'ora in poi chiamata anche	

sinteticamente "variante di PII") che, pur confermando gli	
imprescindibili impegni pubblici ed economici a favore del	
Comune, prevedesse una riorganizzazione planivolumetrica	
sostanziale dell'intervento con riduzione della SLP	
 edificabile, cambio di destinazione d'uso e incremento della	
dotazione di aree per servizi pubblici in cessione ed	
 asservimento con la formazione di un lotto pubblico unitario	
sul quale poter collocare la struttura del nuovo "Teatro della	
 Musica" con valenza polifunzionale (d'ora innanzi	
semplicemente "Teatro della Musica"). In merito alla	
realizzazione del "Teatro della Musica" si precisa che i costi	
 di progettazione architettonica preliminare, definitiva ed	
 esecutiva (compresi impianti ed arredi interni) dello stesso	
 sono a carico dell'Operatore, a titolo di standard	
qualitativo, mentre la realizzazione del medesimo è posta a	
carico di un soggetto terzo rispetto all'Operatore del P.I.I.	
 in Piazzale Virgilio come meglio indicato nella D.G.C. n.	
47/2019, n. 213/2019 e n. 188/2021 atti di indirizzo con le	
quali son stati emessi gli indirizzi in merito alla proposta	
di modifica del P.I.I. in Piazzale Virgilio;	
(vi) in data 7.10.2019, con nota prot. n. 178576 (Registro	
 pratiche Piani Attuativi n. 04/19), l'Operatore ha dunque	
 presentato istanza di approvazione della variante al PII in	
 argomento, in variante al PGT, che prevede la riduzione della	

 SLP privata edificabile a 5.670 mq a destinazione terziaria	
 commerciale/direzionale/ricettiva (leisure), con previsione di	
insediamento di una media struttura di vendita (MSV) per una	
Sv netta non superiore a 2.500 mq. Il valore di SLP di 5.670	
mq, calcolata ai sensi dell'art. 2 (comma 2 punto d) delle	
Norme Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T. approvato con	
delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2007,	
costituisce il limite massimo dell'intervento privato secondo	
la presente Convenzione e verrà edificata sul terreno	
-	
identificato con la Lettera A di cui alle premesse. Si intende	
invece decaduta e rinunciata dall'Operatore la capacità	
edificatoria di 210 mq di SLP a destinazione residenziale	
acquistata dal lotto confinante e citata alla lettera h) delle	
 premesse della presente Convenzione, escludendo quindi anche	
 la possibilità di cedere e/o trasferire detta capacità	
edificatoria a favore di altre aree;	
 (vii) l'approvazione della variante al P.I.I. attuato con la	
presente Convenzione comporta alcune varianti al P.G.T. e	
 precisamente:	
 - modifica della destinazione delle nuove edificazioni private	
in progetto con riduzione della capacità edificatoria dai	
 12.250 mq di SLP del vigente PII (di cui 10.434 mq a	
destinazione residenziale e 1.816 mq a destinazione	
 terziaria commerciale/direzionale) ai 5.670 mg a	

destinazione terziaria/commerciale-ricettiva e	
produttiva/terziario-direzionale, e conseguente rinuncia a	
6.580 mq di SLP (pari al 53,7% della SLP originaria);	
- modifica della quantità (in aumento) e della dislocazione	
planimetrica delle aree per servizi pubblici, conseguente al	
nuovo assetto planimetrico delle edificazioni in progetto ed	
alla collocazione del nuovo "Teatro della Musica" con	
conseguente modifica della quantità (in aumento) e della	
dislocazione delle aree permeabili;	
(viii) il suddetto progetto ha conseguito il parere preventivo	
favorevole della Commissione per il Paesaggio in data	
23.07.2020 e che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e	
Paesaggio per le Province di Monza e Brianza, Pavia ha	
espresso il proprio parere (ex art. 16 Legge 1150/1942) con	
nota pervenuta a protocollo comunale in data 12.02.2020 prot.	
n. 31217;	
(ix) è stata svolta anche per la variante P.I.I., ai sensi	
della normativa vigente e dei modelli metodologici della	
Regione Lombardia la verifica di assoggettabilità a procedura	
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che si è conclusa	
con decreto dell'Autorità competente del 15.06.2020	
(protocollo comunale n. 93193), di esclusione di	
assoggettabilità a procedura VAS della proposta; l'Operatore	
ha accolto le indicazioni e condizioni indicate nel citato	

 provvedimento dell'Autorità competente VAS, come meglio	
 formalizzato nell'Elab. Q_v1;	
(x) la proposta di Programma Integrato di Intervento risulta	
sotto i limiti dimensionali previsti dalla legge, di cui alle	
tipologie inserite negli allegati I-II-IIbis-III-IV	
dell'ordinamento statale e allegati A e B dell'ordinamento	
regionale (ossia D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 5/2010	
 e s.m.i.) per l'eventuale assoggettamento a specifica	
 procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In sede	
esecutiva, di rilascio dei titoli abilitativi, verrà	
verificato, occorrendo, l'eventuale assoggettamento degli	
 interventi edilizi in programma;	
(xi) la variante al Programma Integrato di Intervento proposto	
 è caratterizzato dalla presenza degli elementi di cui al comma	
 2 dell'art 87 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e contestualmente	
 persegue gli obiettivi di cui al successivo art. 88 (comma 3)	
della legge stessa;	
(xii) l'attuazione della variante al Programma Integrato di	
Intervento avverrà attraverso diversi Lotti Funzionali di	
intervento, le cui modalità e tempi di realizzazione sono	
disciplinati al successivo art. 3 della presente Convenzione,	
come meglio indicato nella tav. D.2_v1;	
VISTI QUINDI	
1.la deliberazione del Consiglio Comunale n in data	

, esecutiva, con la quale veniva adottata la	
variante al Programma Integrato di Intervento in variante al	
P.G.T.;	
2.1'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito della	
variante al Programma Integrato di Intervento, nelle forme di	
legge, in seguito ai quali sono pervenute n osservazioni	
(ovvero non sono pervenute osservazioni);	
3. la deliberazione del Consiglio Comunale n in data	
esecutiva, con la quale veniva approvata la	
variante al Programma Integrato di Intervento, pubblicata sul	
B.U.R.L. in data n Serie Avvisi e Concorsi;	
4. la L.R. 11/03/05, n. 12 e s.m.i.;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante	

1.bis La presente Convenzione rappresenta e costituisce	
l'intero accordo tra le Parti in merito a quanto ivi contenuto	
e sostituisce qualsivoglia eventuale diverso atto e/o accordo	
precedente. Le finalità perseguite con la presente Convenzione	
sono principalmente la riqualificazione urbana e	
trasformazione urbana dell'area dismessa, situata in Piazzale	
 Virgilio - viale Lombardia - via Manara, volta a:	
 - sostituire un comparto industriale dismesso con un nuovo	
quartiere a destinazione terziaria-commerciale (media	
 struttura di vendita) e per servizi pubblici ("Teatro	
della Musica");	
- definire un intervento qualitativamente alto che	
costituisca porta d'accesso alla città di Monza, stante la	
posizione strategica dell'area anche in relazione al	
 vincolo di bellezza d'insieme del viale Cesare Battisti;	
- restituire alla città ambiti ad uso pubblico, a piazza, a	
 verde e per servizi, sia sul fronte di piazzale Virgilio,	
sia sul fronte sud che si rapporta direttamente con il	
 canale Villoresi e il suo sistema di percorsi	
ciclopedonali;	
- realizzare le opere viabilistiche al contorno necessarie	
 dall'intervento.	
2.L'Operatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi	

 causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in	
 caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto	
 della Convenzione, gli obblighi assunti dall'Operatore con la	
 presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò	
indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di	
vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del	
Comune.	
3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate	
dall'Operatore non vengono meno e non possono essere estinte o	
ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa a	
qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie,	
in sostituzione o ad integrazione.	
4. Sono allegati alla citata deliberazione di Consiglio	
Comunale n di approvazione della variante P.I.I. i	
sequenti documenti:	
- C.1_v1 Individuazione area di Proprietà - estratto	
catastale (rev. 02)	
- D.1_v1 planivolumetrico d'insieme (rev. 03)	
- D.2_v1 Lotti funzionali (rev. 05)	
- D.3a_v1 profili di progetto (rev. 04)	
- D.3b_v1 Immagini Render (rev. 02)	
- D.3t_v1 Immagini Render - sistemazione temporanea area	
Teatro (rev. 00)	
- D.4_v1 regime dei suoli, planimetria prescrittiva.	

 Distanze tra edifici, confini e strade (rev. 07)	
- D.4bis_v1 retrocessioni di aree e regimi patrimoniali	
(rev. 05)	
- D.5_v1 analisi grafica aree a servizi (rev. 04)	
- D.6_v1 verifica superficie drenante (rev. 04)	
- E.O_v1 Schema di individuazione opere di urbanizzazione	
(rev. 04)	
- E.2_v1 Opere di urbanizzazione primaria (rev. 04)	
- E.2a_v1 Urbanizzazione primaria - planimetria opera verde	
 (rev. 03)	
- E.2b_v1 Urbanizzazione primaria - report illustrativo	
 (rev. 03)	
- E.2c_v1 Urbanizzazione primaria - Concept Anfiteatro (rev.	
00)	
- E.2_CM_v1 computo metrico estimativo opere di	
urbanizzazione (rev. 03)	
- E.2d.v1 Opere extra comparto - Piazzale Virgilio (rev. 03)	
- E.2e_v1 Opere extra comparto - Nuova rotatoria (rev. 00)	
- E.2f.CME_v1 Computo metrico estimativo opere di	
urbanizzazione non a scomputo (rev. 02)	
- E.2t_v1 Opere di urbanizzazione primaria - sistemazione	
 temporanea area teatro (rev. 00)	
- E.2tCM_v1 Opere di urbanizzazione primaria - sistemazione	
 temporanea area teatro - computo metrico (rev. 00)	

 - E.3_v1 urbanizzazione primaria - particolari costruttivi	
 (rev. 02)	
 - E.3a_v1 Urbanizzazione primaria - impianti acque bianche e	
 irrigazione (rev. 03)	
 - E.3b.v1 Urbanizzazione primaria - Relazione - impianti	
 acque bianche e irrigazione (rev. 02)	
 - E.3c_v1 Urbanizzazione primaria - Impianti illuminazione e	
 TVCC (rev. 03)	
 - E.3d_v1 Urbanizzazione primaria - Relazione - Impianti	
 illuminazione e TVCC (rev. 03)	
 - E.5_A_001 TEATRO DELLA MUSICA Inquadramento urbanistico -	
estratti cartografici	
- E.5_A_002 TEATRO DELLA MUSICA Rilievo planialtimetrico -	
 rilievo fotografico	
 - E.5_A_003 TEATRO DELLA MUSICA Planivolumetrico	
 - E.5_A_004 TEATRO DELLA MUSICA Pianta piano terra	
 - E.5_A_005 TEATRO DELLA MUSICA Piante	
 - E.5_A_006 TEATRO DELLA MUSICA Prospetti e sezioni	
 - E.5_A_007 TEATRO DELLA MUSICA Prospetti e viste 3D	
 - E.5_A_008 TEATRO DELLA MUSICA Viste 3D	
- E.5_A_RTI TEATRO DELLA MUSICA relazione illustrativa	
 - E.5_E_001 TEATRO DELLA MUSICA Impianto di illuminazione,	
 forza motrice e impianti speciali piano terra	
 - E.5_E_002 TEATRO DELLA MUSICA Impianto di illuminazione,	

 forza motrice e impianti speciali piano mezzanino
 - E.5_E_003 TEATRO DELLA MUSICA Impianto di illuminazione,
forza motrice e impianti speciali piano tecnico
- E.5_E_004 TEATRO DELLA MUSICA Impianto fotovoltaico e
illuminazione piano copertura
- E.5_E_005 TEATRO DELLA MUSICA Impianto di dispersione
 verso terra e distribuzione principale da cabina
- E.5_E_006 TEATRO DELLA MUSICA Schemi quadri elettrici
- E.5_E_007 TEATRO DELLA MUSICA Relazione illustrativa
impianti elettrici - impianti di illuminazione - impianti
speciali
- E.5_VVF_RT TEATRO DELLA MUSICA Relazione tecnica -
Adeguamento alla normativa antincendio
 - E.5_VVF_001 TEATRO DELLA MUSICA Pianta piano terra
 - E.5_VVF_002 TEATRO DELLA MUSICA Pianta piano primo
 - E.5_M_001 TEATRO DELLA MUSICA Relazione tecnica
 - E.5_M_002 TEATRO DELLA MUSICA Impianto idrico sanitario
 - E.5_M_003 TEATRO DELLA MUSICA Impianto di climatizzazione
- E.5_M_004 TEATRO DELLA MUSICA Schema funzionale
- E.5_S_001 TEATRO DELLA MUSICA Strutture in C.A. in opera
- E.5_S_002 TEATRO DELLA MUSICA Strutture in C.A.
prefabbricate
- E.5_P_001 TEATRO DELLA MUSICA - SCENARI DI UTILIZZO
POLIFUNZIONALE - PIANTE

 - E.5_P_002 TEATRO DELLA MUSICA - SCENARI DI UTILIZZO	
POLIFUNZIONALE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA	
 - E.5_ACU_00 TEATRO DELLA MUSICA Analisi acustica	
 - E.5_CME_v1 TEATRO DELLA MUSICA Computo metrico estimativo	
 (rev. 01)	
 - E6_v1 planimetria competenza manutenzioni (rev. 05)	
 - F_v1 relazione tecnica, economica e socio occupazionale	
 (rev. 08)	
 - G_v1 Elenco Catastale delle Proprietà (rev. 02)	
- H_v1 relazione tecnica di invarianza idraulica (rev. 03)	
 - H.1_v1 Relazione tecnica di invarianza idraulica -	
 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (rev. 03)	
 - I_v1 Relazione sul sistema della viabilità e mobilità	
(rev. 05)	
 - L_v1 valutazione previsionale di clima e impatto acustico	
 (rev. 02)	
 - M_v1 Relazione geologica e geotecnica (rev. 04)	
 - M.1_v1 Relazione geologica e geotecnica - dichiarazione	
 sostitutiva atto di notorietà (rev. 05)	
- N_v1 schema di Convenzione urbanistica (rev. 10)	
- P bis_v1 indagine ambientale comparto B (rev. 02)	
 - Q_v1 dichiarazioni varie (rev. 05)	
 - R_v1 Atto di provenienza - titolo di proprietà (rev. 01)	
 - S_v1 Autocertificazioni R.L.I. (rev. 01)	

- T_v1 Rapporto di impatto / compatibilità commerciale -	
occupazionale	
- U_v1 Valutazione delle ricadute di inquinanti e degli	
impatti sanitari (rev. 03)	
5.Risultano confermati i seguenti elaborati allegati alla	
citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 112/2013 di	
approvazione del Programma Integrato di Intervento:	
- A.1 Inquadramento territoriale	
- B.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO - stralcio Documento	
Inquadramento PII - PGT e individuazione dei vincoli	
- C.2 STATO DI FATTO - rilievo - dimostrazione calcolo	
analitico delle superfici	
- C.3 STATO DI FATTO - caratteristiche funzionali	
dell'interno dell'area	
- C.4 STATO DI FATTO - rilievo fotografico	
- E.1 urbanizzazione primaria e secondaria: stato di fatto	
- P certificazione del completamento degli interventi di	
bonifica ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152	
6. Risultano invece cassati i seguenti elaborati allegati alla	
citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 112/2013 di	
approvazione del Programma Integrato di Intervento:	
- C.1 individuazione area di proprietà - estratto catastale	
- D.1 planivolumetrico d'insieme	
- D.2 azzonamento funzionale - schema indicativo interrati	

 - D.3 render, prospetti e sezioni	
 - D.4 regime dei suoli, planimetria prescrittiva - distanze	
 tra edifici, confini e strade	
 - D.5 analisi grafica aree di urbanizzazione	
- D.6 verifica superficie drenante	
- E.O schema di individuazione opere di urbanizzazione	
- E.2 opere di urbanizzazione primaria e secondaria	
- E2_CM opere di urbanizzazione primaria e secondaria -	
computo metrico estimativo	
- E.3 urbanizzazione primaria e secondaria - particolari	
costruttivi	
- E.4 locale socio culturale - schema progettuale / computo	
metrico	
- G elenco catastale delle proprietà	
- G.1 cessione diritti volumetrici da fondo contiguo	
- H relazione tecnica fognatura interna	
- I relazione sul sistema della viabilità e mobilità	
- L valutazione previsionale clima acustico	
- M relazione geologica e geotecnica	
- M.1 relazione geologica e geotecnica - asseverazione di	
congruità	
 - Q dichiarazione impegnativa ai sensi art. 3.1.4 R.L.I.	
Reg. Lombardia	
- R atto di provenienza - titolo di proprietà	

- S autocertificazioni R.L.I.	
Risultano altresì cassati i seguenti elaborati allegati alla	
deliberazione di Giunta Comunale n. 133/2018:	
- F relazione tecnica ed economica	
- N schema di Convenzione urbanistica.	
ART. 3 - TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI	
1. In data 19 febbraio 2016, RED S.R.L. in attuazione di	
quanto previsto all'art 3 (comma 1) della Convenzione	
stipulata in data 23.02.2015 aveva presentato al Comune per	
l'approvazione le istanze per l'ottenimento dei titoli	
 abilitativi afferente l'Unità di intervento 1. Detto	
 procedimento viene dichiarato dalle Parti, con la stipula	
 della presente Convenzione, definitivamente archiviato in	
 quanto superato dalle previsioni della presente Variante di	
PII.	
2. Cassato	
2bis. L'Operatore in relazione agli artt. 9 e 46 della L.R. 11	
marzo 2005, n. 12 e s.m.i., e con riferimento ed in	
applicazione del dispositivo della deliberazione di Consiglio	
Comunale n. 44 del 9 aprile 2018 (ad oggetto "Incentivo per la	
riduzione dei tempi per il recupero delle aree dismesse" con	
 particolare riguardo all'Allegato A - Sintesi prospetto	
 riduzioni tempi Piano Attuativo) si obbliga a presentare al	

 Comune per l'approvazione le istanze per l'ottenimento dei	
titoli abilitativi, come di seguito disciplinato:	
- per quanto riguarda il lotto funzionale 1 (piazza, verde,	
anfiteatro denominato "ambiteatro", parcheggio di	
superficie corrispondente agli spazi pubblici o di uso	
 pubblico in superficie) e il lotto funzionale 5	
 (adeguamento viabilità esterna), la relativa istanza dovrà	
 essere presentata entro 3 mesi dalla data della stipula in	
atto pubblico della presente Convenzione;	
- per quanto riguarda il lotto funzionale 2 (parcheggio	
privato ed asservito all'uso pubblico interrato) e il	
lotto funzionale 3 (edificio privato 5.670 mq di SLP), la	
relativa istanza dovrà essere presentata entro 3 mesi	
 dalla data della stipula in atto pubblico della presente	
Convenzione. Si intende invece definitivamente decaduta e	
rinunciata dall'Operatore la capacità edificatoria di 210	
mq di SLP a destinazione residenziale acquistata dal lotto	
confinante e citata alla lettera h) delle premesse,	
 escludendo quindi anche la possibilità di cedere e/o	
 trasferire detta capacità edificatoria a favore di altre	
aree;	
 - per quanto riguarda il lotto funzionale 4 ("Teatro della	
Musica"), il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere	
 depositato secondo la tempistica meglio indicata al	
	I and the second

 successivo art. 5 della presente Convenzione.	
 Si precisa che i suddetti lotti funzionali di intervento,	
individuati nella tav. D.2_v1, prevedono la realizzazione di	
interventi sia privati sia pubblici. Si dà atto che, con	
riferimento a ciascuno dei suddetti lotti, la realizzazione	
 degli interventi pubblici di cui ai lotti 1, 2 e 5, dovrà	
essere contestuale a quella degli interventi privati di cui ai	
lotti 2 e 3. L'intervento relativo al lotto funzionale 4	
 ("Teatro della Musica"), verrà invece disciplinato e gestito	
 dal Comune nell'ambito di Convenzione con il soggetto terzo di	
cui alla lettera v) dell'"ulteriormente premesso che". Si	
precisa a tal proposito che l'attuazione del lotto funzionale	
4 avverrà con tempi e modalità proprie, distinte ed autonome	
rispetto all'attuazione dei restanti lotti costituenti la	
 variante di PII le cui relative opere potranno essere	
 collaudate e l'edificio privato dichiarato agibile	
indipendentemente dallo stato di attuazione del suddetto	
lotto. Nell'eventualità in cui i tempi di avvio del cantiere	
del "Teatro della Musica" si dovessero allungare rispetto ai	
tempi di completamento dell'edificio privato, a semplice	
richiesta del Comune, l'Operatore realizzerà i lavori di	
sistemazione dell'area costituente il presente lotto	
funzionale 4 a propria cura e spese così come indicato nella	
specifica tavola "E.2t_v1 - opere di urbanizzazione primaria -	
_	

sistemazione temporanea area teatro" curandone anche la	
manutenzione sino all'avvio dei lavori di realizzazione del	
Teatro.	
3. Le Parti danno altresì atto che l'indicazione dei lotti	
funzionali 1, 2, 3 e 5 di intervento di cui al precedente	
comma 2, è indicativa e non vincolante in ordine a possibile	
riduzione dei tempi totali o accorpamento dei lotti, tutti	
 così come definiti al precedente comma 2bis, fatto salvo il	
termine vincolante di complessivi 36 mesi ed in ottemperanza a	
quanto definito al successivo articolo 5.	
4. Cassato	
4bis. L'Operatore si impegna ad iniziare i lavori delle opere	
di urbanizzazione primaria funzionali alla trasformazione	
urbanistica del territorio (viabilità, parcheggi, verde	
attrezzato, percorsi pedonali, anfiteatro e reti di servizi)	
entro 2 mesi dal rilascio dei titoli abilitativi connessi ai	
 lotti funzionali, mentre i lavori degli interventi privati	
(edificio a destinazione terziaria/commerciale-ricettiva-	
leisure e produttiva/terziario-direzionale) nel termine di 2	
mesi dal rilascio dei titoli abilitativi relativi ai connessi	
lotti funzionali, il tutto in linea con i contenuti della	
D.C.C. n. 45/2018.	
Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente	
descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di	

 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio dei lavori, come	
determinata in forza del rispettivo titolo abilitativo, fermo	
restando quanto indicato al successivo art. 13. Comunque, le	
opere di urbanizzazione afferenti ai lotti funzionali 1, 2 e	
5, dovranno essere ultimate prima della richiesta del	
certificato di agibilità dell'edificio privato appartenente ai	
 lotti funzionali 2 e 3.	
 5. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi	
precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella presente	
Convenzione (compresa la progettazione del "Teatro della	
Musica", ovvero la monetizzazione della prestazione, ma fatta	
eccezione la realizzazione del Teatro stesso che è in capo ad	
un soggetto terzo) devono essere eseguiti e ultimati entro il	
termine massimo di 10 (dieci) anni dalla stipula della	
originaria Convenzione PII citata in premessa e, pertanto,	
entro il 23 febbraio 2025.	
ASSERVIMENTI	
1. Al fine di dare attuazione alla variante al PII oggetto	
 della presente ed in ragione della prevista diversa	
 distribuzione delle aree per servizi pubblici, il Comune di	
Monza, con la presente Convenzione:	
 1.1. retrocede gratuitamente all'Operatore le seguenti aree	
che vengono poi individuate come aree private per	

 porzione "b" da stralciarsi dal mapp. 289), "AG-AP-AQ-AR-	
AS-AT-AU-AV-AG" (porzione "f" da stralciarsi dal mapp.	
290) e "BB-BA-EL-EI-EH-EG-FB-FA-EZ-ET-EU-EV-EF-BT-BS-BB"	
(porzione "g" da stralciarsi dal mapp. 290 e mapp. 295-	
292) nella planimetria "Retrocessioni" e "Regimi	
patrimoniali" tav. D.4bis_v1, identificata ai mapp.	
del foglio 26.	
2. A compensazione delle suindicate retrocessioni ed	
estinzioni di asservimenti l'Operatore si impegna con la	
presente Convenzione a cedere ed asservire ad uso pubblico le	
 aree meglio indicate al successivo art. 4.	
 ART. 4 - CESSIONE ED ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DI AREE	
 1. Si dà atto che con la Convenzione PII stipulata con atto a	
 rogito del Notaio Dr. Ciro De Vivo in data 23 febbraio 2015 n.	
 24063/15093 di rep., sopra citata, RED S.R.L., in relazione	
 agli articoli 9 e 46 della L.R. 11/03/05, n. 12 e s.m.i., ha	
 ceduto gratuitamente al Comune, a titolo di standard e	
 urbanizzazioni, aree per una superficie complessiva di 6.210	
 mq individuate catastalmente con i mappali 290-53-292-295-289-	
 288, ed ha asservito ad uso pubblico aree per una superficie	
 complessiva di 3.681 mq individuate catastalmente con i	
 mappali 285-286-287-294. Alla luce delle retrocessioni e	
mappali 285-286-287-294. Alla luce delle retrocessioni e svincoli di cui al precedente art. 3bis della presente	
svincoli di cui al precedente art. 3bis della presente	

 L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. con la presente
Convenzione:
1.1 prende atto e conferma l'avvenuta cessione, ora
 individuata a titolo di standard:
 - dell'area di mq 1.536 evidenziata in colore magenta e
 contornata dalle spezzate "BH-BI-CD-CE-CO-CT-CU-DB-DZ-DC-
 DD-DE-DF-DG-DH-DQ-DT-DS-DO-DP-DN-DM-DL-DI-CR-CS-CN-CM-CL-
CI-BH" (porzione "b" da stralciarsi dal mapp. 290,
porzioni "a" e "c" da stralciarsi dal mapp. 288, porzione
"a" da stralciarsi dal mapp. 289 e mapp. 53) e "AD-AM-AN-
 AL-AI-AH-AD" (porzione "g" da stralciarsi dal mapp. 290)
 nella planimetria "Regimi patrimoniali" tav. D.4bis_v1,
identificata ai mappalidel foglio 26;
1.2 Cassato
 1.3 prende atto e conferma la servitù ad uso pubblico delle
seguenti aree:
 - l'area di mq 1.286 evidenziata in colore grigio e
contornata dalle spezzate "BI-BL-CC-BI" (porzione "a" da
stralciarsi dal mapp. 287), "BO-BR-BQ-BO" (porzione "b" da
stralciarsi dal mapp. 286) e "CA-BZ-BV-BU-BS-BT-EF-EV-
EE-ED-EC-EB-EA-DT-DU-DV-DZ-CA" (porzione "c" da
 stralciarsi dal mapp. 287 e mapp. 294) nella planimetria
"Regimi patrimoniali" tav. D.4bis_v1, identificata ai
mappdel foglio 26;

1bis L'Operatore oltre a quanto sopra in relazione agli artt.	
9 e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. con la	
presente Convenzione:	
1.1bis si obbliga a cedere gratuitamente al Comune a titolo di	
standard:	
- l'area di mq 3.225 evidenziata in colore rosso e	
contornata dalle spezzate "CE-CD-BI-CC-CB-CA-DZ-DB-CU-CT-	
CO-CE" (mapp. 283, porzione "b" da stralciarsi dal mapp.	
287 e porzione "a" da stralciarsi dal mapp. 282), "DT-EA-	
FE-FD-FC-EN-ER-EQ-ES-FL-FI-FH-FG-FF-DN-DO-DS-DT" (porzione	
"d" da stralciarsi dal mapp. 287, porzione "a" da	
stralciarsi dal mapp. 284, porzione "a" da stralciarsi dal	
mapp. 249, porzione "a" da stralciarsi dal mapp. 291 e	
porzione "b" da stralciarsi dal mapp. 293) e "AA-AB-AC-	
AD-AH-AE-V-Z-AA" (porzione "c" da stralciarsi dal mapp.	
281) nella planimetria "Regimi patrimoniali" come tav.	
D.4bis_v1, identificata ai mappdel foglio	
26;	
1.2bis si obbliga ad asservite gratuitamente ad uso pubblico a	
titolo di standard:	
- l'area di mq 3.732 evidenziata in colore azzurro e	
contornata dalle spezzate "F-M-L-I-H-F" (porzione "a" da	
stralciarsi dal mapp. 280), "BL-BE-BM-BN-BO-BQ-BR-BB-BS-	
BU-BV-BZ-CA-CB-CC-BL" (porzione "c" da stralciarsi dal	
20 2. 22 on ob oc 22 (portatione e da scratcials) dat	

mapp. 282), "H	EA-EB-EC-ED-EE-EV-EU-ET-ES-EQ-ER-EN-	FC-FD-FE-	
EA" (porzione	"b" da stralciarsi dal mapp. 284,	porzione	
"b" da stra	lciarsi dal mapp. 249, porzione	"a" da	
stralciarsi d	al mapp. 293 e porzione "b" da st	ralciarsi	
dal mapp. 291) e "V-AE-AF-AG-AV-AU-AT-S-T-U-V"	(porzione	
"b" da stral	ciarsi dal mapp. 281 e porzione	e "b" da	
stralciarsi c	dal mapp. 285) nella planimetria	"Regimi	
patrimoniali"	come tav. D.4bis_v1, identificata	ai mapp.	
	del foglio 26;		
- l'area di	mq 1.914 evidenziata in colore	verde ed	
indicata dalle	e spezzate "A-B-M-F-H-BF-BE-BI-BH-CH	I-CG-CF-G-	
A" (porzione `	'c" da stralciarsi dal mapp. 290), "	DF-DE-DD-	
DC-DZ-DV-DU-D1	T-DQ-DH-DG-DF" (porzione "a" da st	ralciarsi	
dal mapp. 290,	porzione "b" da stralciarsi dal ma	pp. 288 e	
porzione "b"	da stralciarsi dal mapp. 289), "AG-	AP-AQ-AR-	
AS-AT-AU-AV-AG	G" (porzione "f" da stralciarsi d	dal mapp.	
290) e " BB-E	BA-EL-EI-EH-EG-FB-FA-EZ-ET-EU-EV-EF-	BT-BS-BB"	
(porzione "g"	da stralciarsi dal mapp. 290 e ma	app. 295-	
292) nella	planimetria "Regimi patrimonia	li" tav.	
D.4bis_v1, ide	entificata ai mappd	lel foglio	
26.			
1.3bis si obbliga	ad asservire gratuitamente ad uso	pubblico,	
una volta che	verrà realizzata la struttura inte	errata, a	

titolo di standard:	
- l'autorimessa con superficie di circa 2.795 mq, situata	
al 1º piano interrato, a parte del mappdel	
foglio 26, evidenziata in colore verde nella planimetria	
"Piano 1° interrato" della tav. D.4_v1;	
2 La cessione della proprietà delle aree come sopra indicate	
al precedente comma 1.1, in forma gratuita a favore del	
Comune, è avvenuta a tutti gli effetti con la stipula della	
Convenzione del 23.02.2015. Il possesso delle aree in cessione	
di cui al comma 1.1. del presente articolo sarà trasferito al	
Comune una volta collaudate favorevolmente le opere che	
l'Operatore è obbligato ad eseguire sulle aree medesime ai	
sensi del successivo art. 7.	
 2bis La cessione delle aree come sopra indicate al precedente	
 comma 1.1bis, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a	
 tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione.	
 Il possesso delle aree in cessione di cui al comma 1.1bis sarà	
 trasferito al Comune una volta collaudate favorevolmente le	
opere che l'Operatore è obbligato ad eseguire sulle aree	
 medesime ai sensi del successivo art. 7. Fanno eccezione le	
 aree dedicate al "Teatro della Musica" e relative pertinenze,	
meglio identificate in colore rosso nella tavola "D.2_v1 -	
Lotti funzionali (rev. 04)" costituente il lotto funzionale 4,	
il cui possesso viene trasferito al Comune contestualmente	

 alla stipula della presente Convenzione.	
3 L'asservimento ad uso pubblico delle aree come sopra	
indicate al precedente comma 1.3 è avvenuto a tutti gli	
effetti con la stipula della Convenzione del 23.02.2015.	
L'utilizzo all'uso pubblico delle aree di cui al comma 1.3 del	
presente articolo avverrà una volta collaudate favorevolmente	
le opere che l'Operatore è obbligato ad eseguire sulle aree	
medesime ai sensi del successivo art. 7.	
3bis L'asservimento ad uso pubblico delle aree come sopra	
indicate al comma 1.2bis a favore del Comune avverrà a tutti	
gli effetti una volta collaudate le relative opere che	
 l'Operatore è obbligato ad eseguire. In particolare	
l'Operatore si impegna ad asservire tali aree entro 30 giorni	
 dall'approvazione del collaudo. L'utilizzo all'uso pubblico di	
 tale aree di cui al comma 1.2bis avverrà una volta collaudate	
 favorevolmente le opere che l'Operatore è obbligato ad	
eseguire sulle aree medesime.	
3ter L'asservimento dell'autorimessa interrata di cui al	
precedente comma 1.3bis del presente articolo, a favore del	
Comune, avverrà a tutti gli effetti una volta collaudate le	
relative opere che l'Operatore è obbligato ad eseguire. In	
particolare l'Operatore si impegna ad asservire tale	
 autorimessa entro 30 giorni dal collaudo della medesima.	
L'utilizzo all'uso pubblico di tale struttura avverrà una	

 volta collaudate favorevolmente le opere che l'Operatore è	
obbligato ad eseguire sulle aree medesime.	
 4 L'Operatore conferma che le aree come sopra cedute ed	
asservite e/o proposte in cessione ed in asservimento ad uso	
pubblico sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed	
esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da pesi,	
 ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di	
 qualsiasi tipo e natura.	
 4bis Per l'esatta individuazione catastale delle porzioni di	
aree cedute ed asservite le Parti si obbligano reciprocamente,	
una volta effettuati i necessari frazionamenti catastali, a	
stipulare l'atto di identificazione catastale, il tutto a cura	
e spese dell'Operatore. Tale adempimento dovrà essere	
 effettuato prima della stipula della presente Convenzione.	
5 Le Parti si danno reciprocamente atto che nel sottosuolo del	
 comparto del P.I.I., verrà realizzata da parte dell'Operatore	
una struttura pluripiano destinata a parcheggio articolato nei	
termini di seguito indicati e con riferimento a quanto	
rappresentato nella tavola D.4_v1:	
rappresentato nerra tavora D.4_VI:	
 - porzione di parcheggio retinato colore grigio: di	
proprietà privata dell'Operatore;	
- porzione di parcheggio (n. 60 posti auto senza vincolo di	
superficie) retinato colore blu nella planimetria tav.	
D.4_v1: di proprietà privata dell'Operatore ed accessibile	

	ed utilizzabile anche dai fruitori del "Teatro della	
	Musica";	
	- porzione di parcheggio retinato colore verde: asservito ad	
	uso pubblico ai sensi del precedente comma 1.3bis del	
	presente articolo.	
	6. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/03/05, n. 12 e s.m.i. ed	
	ai sensi di quanto riportato nel Documento di Inquadramento	
	dei Programmi Integrati di Intervento in merito a "Dotazione	
	minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse	
	pubblico o generale", le aree a standard che competono alla	
	variante del Programma Integrato di Intervento e da cedersi	
	e/o asservirsi al Comune sono pari a 5.119 mq (calcolate sulla	
	St di 16.735 mq) come di seguito quantificate.	
	Intervento di nuova costruzione:	
	Intervence of native contractions.	
	a) per la quota di SLP corrispondente all'indice Ut sino a	
	0,30 mq/mq nella misura di mq 81 ogni 100 mq di SLP =	
	rispetto a 5.021 mq di SLP, 4.067,01 mq di standard	
	(5.021x81%);	
	b) per la restante quota di SLP nella misura definita al	
	precedente punto a) incrementata del 100% = rispetto a 649	
	mq di SLP, 1.051,38 mq di <i>standard</i> (649x81%x2).	
-	Oltre a quanto sopra si fa presente che in linea con i	
	contenuti del citato Documento di Inquadramento sono dovute,	
	in aggiunta alle quantità sopra indicate (pari a 5.119 mq),	

 per "medie strutture di vendita con superficie superiore a 800	
 mq" anche "lo standard corrispondente ai parcheggi a servizio	
del punto vendita, dovuto in base alle norme vigenti". Si dà	
atto che nel caso specifico i parcheggi dovuti per	
l'insediamento della media struttura di vendita sono pari a	
3.071 mq. Pertanto la quantità di aree a standard complessive	
dovute secondo la variante del Programma Integrato di	
 Intervento sono pari a 8.190 mq (5.119 + 3.071).	
 7. In relazione all'attuazione delle previsioni del Documento	
 di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento in	
variante, alle esigenze manifestate con l'adozione e	
 l'approvazione della variante al Programma Integrato di	
 Intervento, all'interno di quest'ultimo sono reperite aree a	
 standard da cedere gratuitamente o da asservire all'uso	
 pubblico, a favore del Comune ai sensi del comma 1.1, 1.3,	
 1.1bis, 1.2bis e 1.3bis, per una superficie netta di mq 14.488	
(di cui 4.761 mq in cessione e 9.727 mq in asservimento ad uso	
pubblico, come meglio sintetizzato nella Tav. D.5_v1) e sono	
quindi conformi alla previsione dello standard dovuto ai sensi	
delle prescrizioni del Documento di Inquadramento dei P.I.I. e	
non necessita alcuna monetizzazione.	
8. Cassato	
8bis. Le Parti danno atto che con la stipula della Convenzione	
del 10.05.2018, RED S.R.L. ha versato al Comune la somma di €	
and I committee in Sommittee and Committee and Committ	

249.808,79 corrisposta quale standard qualitativo per opere di	
 riqualificazione del tratto di viale Lombardia compreso tra la	
 via Stradella e Piazzale Virgilio.	
 9. Cassato	
10. Cassato	
ART. 4 BIS - AREE PRIVATE PER SUPERFICIE FONDIARIA	
1. Le superfici previste con la presente Convenzione del	
Programma Integrato di Intervento come aree private destinate	
 a Superficie fondiaria sono così costituite:	
- area in superficie dell'estensione di 7.122 mq	
evidenziata in colore grigio nella planimetria "Piano	
terra" nella tavola D.4_v1.	
2. Si precisa che le sistemazioni delle superfici fondiarie	
 non interessate dal sedime del fabbricato dovranno avere	
 caratteristiche da concordare con le competenti strutture,	
 similari alle opere di urbanizzazione limitrofe.	
ART. 5 - STANDARD QUALITATIVO	
1. In coerenza con quanto indicato nel progetto di variante al	
PII, è previsto quale standard qualitativo a carico	
dell'Operatore:	
a) la corresponsione, già effettuata con la stipula della	
Convenzione del 10.05.2018 della monetizzazione pari a €	
249.808,79 destinata alla riqualificazione delle aree	
adiacenti l'ambito di intervento e prioritarie alla	

realizzazione di opere di riqualificazione del tratto di	
viale Lombardia compreso tra la via Stradella e Piazzale	
Virgilio. Si dà atto che il Comune con D.G.C. n. 432 del	
20.12.2018 e s.m.i. ha approvato il progetto di	
 riqualificazione urbana anche di tale tratto viabilistico;	
b) cessione aree, di cui al precedente art. 4, su cui allocare	
il "Teatro della Musica" con valenza polifunzionale e/o	
comunque da dedicarsi ad attrezzature pubbliche e di	
interesse pubblico o generale / servizi di carattere	
generale;	
c)la progettazione architettonica preliminare, definitiva ed	
esecutiva (compresi impianti, strutture, reti tecnologiche,	
sistemazioni esterne ed arredi interni) del "Teatro della	
Musica" da realizzarsi, con oneri a carico di soggetto	
terzo diverso dall'Operatore del P.I.I. in Piazzale	
Virgilio, sull'area di cui al lotto funzionale 4	
individuata nella planimetria di cui alla tavola D.2_v1 in	
colore rosso. Resta inteso che la spesa della progettazione	
di cui al presente comma non concorre allo scomputo degli	
oneri dovuti per le nuove edificazioni private previste	
nell'odierno progetto di PII;	
d) la messa a disposizione di una porzione del parcheggio	
interrato per n. 60 posti auto (individuata con retinatura	
colore blu nella tavola D.4_v1). Detta area a parcheggio	
colore Sia Noria cavora D. 1_vi, Decea area a pareneggio	

 rimane di proprietà privata e sarà accessibile ed	
utilizzabile anche dai fruitori del "Teatro della Musica"	
con le modalità di cui al regolamento citato al successivo	
art. 15 (comma 4).	
2. Cassato	
 3. Cassato	
 4.L'Operatore si obbliga alla consegna del progetto definitivo	
di cui al precedente comma 1 lettera c) del presente articolo	
entro 6 mesi dalla data in cui il Comune comunicherà	
all'Operatore (a mezzo PEC) di procedere con la progettazione	
 del "Teatro della Musica". Il progetto esecutivo, completo di	
"validazione" e "verifica" del progetto esecutivo da parte di	
 soggetto qualificato, in base alla norma sui lavori pubblici,	
 dovrà poi essere presentato entro 3 mesi dalla ricezione della	
 comunicazione di intervenuta approvazione del progetto	
definitivo.	
 Il valore dello standard qualitativo di cui al comma 1,	
 lettera c), è stimato in un importo complessivo pari a $oldsymbol{\epsilon}$	
 300.000,00.	
 5. Il Comune, entro sei mesi dall'odierna data di stipula	
della presente Convenzione, si riserva la facoltà di	
 confermare o meno l'impegno alla progettazione esecutiva del	
"Teatro della Musica" ovvero di esonerare l'Operatore	
dall'impegno di provvedere alla redazione di detto progetto	

 chiedendo il versamento della somma di € 300.000,00 di cui al	
 comma precedente ovvero della minor somma determinata in buona	
fede di concerto tra le Parti ove parte della progettazione	
fosse nel frattempo già stata eseguita. Si riserva inoltre al	
Comune la facoltà di chiedere all'Operatore di provvedere alla	
realizzazione di opere di sistemazione temporanea dell'area	
del lotto 4 nel caso in cui i tempi di realizzazione del	
"Teatro della Musica" risultassero significativamente	
disallineati rispetto alla realizzazione di dette opere. In	
 tal caso la spesa per la realizzazione di dette opere non	
 potrà essere oggetto di scomputo e rimarrà a totale carico	
 dell'Operatore.	
6. Come già indicato al precedente art. 3, comma 2.bis,	
 nell'eventualità in cui i tempi di avvio del cantiere del	
"Teatro della Musica" si dovessero allungare rispetto ai tempi	
di completamento dell'edificio privato, a semplice richiesta	
del Comune, l'Operatore realizzerà i lavori di sistemazione	
dell'area costituente il presente lotto funzionale 4 a propria	
cura e spese così come indicato nella specifica tavola	
 "E.2t_v1 - opere di urbanizzazione primaria - sistemazione	
temporanea area teatro" curandone anche la manutenzione sino	
all'avvio dei lavori di realizzazione del Teatro.	
 ART. 6 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED	
INTERVENTI DI BONIFICA - ACCORDI SULLE DISTANZE	

 1.L'Operatore si obbliga per sé, suoi successori e aventi	
causa, a eseguire le opere di urbanizzazione, a propria cura e	
spese, a scomputo dei relativi oneri (fatta eccezione per	
quanto indicato per le opere di urbanizzazione indicate	
all'art. 8bis) e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico	
comunale. La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà	
 rispettare le previsioni degli art. 34 del D.Lgs. 50/2016 con	
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2 bis,	
del DPR 380/2001 per quanto attiene le opere di urbanizzazione	
primaria funzionali alla trasformazione.	
2.I titoli abilitativi delle opere di urbanizzazione hanno	
carattere gratuito ai sensi dell'art. 17 (comma 3) del DPR n.	
380/2001 e s.m.i	
 3.Qualora il costo complessivo di tutte le opere di	
 urbanizzazione di cui all'art. 7 della presente Convenzione	
 risultasse superiore all'ammontare dei relativi oneri di	
 urbanizzazione dovuti, la differenza di spesa resterà comunque	
a carico dell'Operatore. Si dà atto che l'Operatore si impegna	
a recepire le prescrizioni tecniche-progettuali espresse dalle	
competenti strutture in sede di iter urbanistico nonché a	
recepire tutte le prescrizioni tecniche e progettuali -	
espresse dai Servizi Comunali e Enti esterni in sede di	
Conferenza di Servizi e nella successiva fase di richiesta dei	
 relativi titoli abilitativi. A tal fine l'Operatore si impegna	

 a sostenere a propria cura e spese, senza nulla pretendere dal	
Comune, tutti gli eventuali costi aggiuntivi che dovessero	
eccedere ai valori convenzionalmente previsti sia per le opere	
di cui all'art. 7 e 8bis della presente Convenzione.	
di cui all'art. / e abis della presente Convenzione.	
Analogamente, nulla sarà dovuto all'Operatore qualora il	
 valore delle opere risultante dal Collaudo tecnico -	
 amministrativo dovesse risultare superiore a quello risultante	
 dal C.M.E. del progetto esecutivo assentito.	
 4.Le spese tecniche per la redazione della variante del	
Programma Integrato di Intervento e dei relativi allegati, per	
i frazionamenti, per la progettazione (compresa quella del	
"Teatro della Musica") e la direzione lavori delle opere di	
urbanizzazione sono a carico dell'Operatore o dei suoi aventi	
causa a qualsiasi titolo.	
5.Qualora emergesse la necessità di eseguire interventi di	
bonifica e ripristino ambientale, l'Operatore si impegna a	
provvedere a propria cura e spese, senza la possibilità di	
scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla	
 esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le	
procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D.Lgs.	
03.04.2006 n. 152. Rimane espressamente inteso che	
 l'esecuzione dei sopra menzionati interventi di bonifica e	
 ripristino ambientale a carattere straordinario sospenderanno	
il decorrere dei termini di esecuzione a carico	

 dell'Operatore, così come specificati nella presente	
 Convenzione, fermo restando che tutti gli adempimenti previsti	
devono essere ultimati entro il termine massimo indicato al	
precedente art. 3 (comma 5) della presente Convenzione.	
6.L'Operatore è obbligato, anche per tramite della Pubblica	
Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di	
tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro	
 ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione	
 contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non	
in regola con la normativa antimafia, così come previsto	
dall'art. 22 del Codice etico del Comune di Monza approvato	
dall art. 22 del Codice etico del Comune di Monza approvato	
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2012.	
L'acquisizione della certificazione antimafia dovrà essere	
tempestivamente comunicata al Comune.	
7.Il Comune conferisce formale procura all'Operatore, o suoi	
aventi causa, per la presentazione e gestione delle pratiche	
 di allaccio alle utenze, richieste di concessioni, ecc. (quali	
a titolo esemplificativo e non esaustivo, Brianza Acque,	
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, ENEL, ecc.)	
necessarie alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione in	
progetto.	
 8. La progettazione riferita alle realizzazioni della presente	
 variante del P.I.I., compresa quella relativa alle opere di	
urbanizzazione ed al c.d. standard qualitativo, dovrà	

 rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 23	
novembre 2017, n. 7 e s.m.i. in merito all'invarianza	
idraulica e idrogeologica.	
 9.L'Operatore si impegna a realizzare in fase edilizia,	
 all'interno delle Superfici fondiarie, adeguati spazi per il	
deposito e la sosta temporanea di biciclette fruibili anche da	
eventuali visitatori esterni.	
10. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si dà	
atto che l'edificazione privata di cui al presente Programma	
Integrato di Intervento è consentita secondo le distanze	
riportate nella tav. D4_v1 e nel rispetto dei contenuti	
dell'art. 3 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del	
P.G.T. 2007. Per il "Teatro della Musica", in sede di	
progettazione esecutiva potranno essere definite anche	
distanze diverse da quelle rappresentata nella tav. D4_v1, pur	
nel rispetto delle distanze minime di cui all'art. 3 delle	
Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT approvato nel	
2007.	
ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - SCOMPUTO DI ONERI	
 1.L'Operatore si obbliga ad assumersi, a scomputo degli oneri	
 di urbanizzazione primaria e secondaria, la realizzazione	
delle opere individuate negli allegati tavv. E.0_v1, E.2_v1,	
 E.2a_v1, E.2b_v1, E.2_CM_v1, E.3_v1, E.3a_v1, E.3b_v1,	
 E.3c_v1, E.3d_v1 costituenti opere di urbanizzazione primaria	

 funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del	
 territorio, ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, del DPR	
 380/2001 e qui di seguito elencate:	
 - verde attrezzato (compresi arredo e giochi, irrigazione);	
- anfiteatro "ambiteatro";	
 - percorsi pedonali (compresi arredo e sistema raccolta	
 acque);	
 - parcheggi e viabilità di superficie;	
- illuminazione pubblica;	
- realizzazione nuova cabina ENEL in sostituzione della	
cabina esistente da demolire;	
 - reti di servizi (acquedotto, fognatura, energia elettrica,	
telecomunicazioni);	
 così come descritte e quantificate nel computo metrico	
 estimativo allegato E2_CM_v1, relativo al progetto di	
 fattibilità tecnica ed economica.	
 Relativamente all'illuminazione pubblica ed alla realizzazione	
 delle reti di collegamento ai servizi pubblici (energia	
 elettrica, acqua, telecomunicazioni) l'esecuzione delle opere	
 di urbanizzazione è subordinata alla preventiva verifica di	
 impossibilità di assicurarne la realizzazione a cura e spese	
 degli Enti gestori. Nel caso in cui tali opere fossero, in	
 tutto o in parte, realizzate a cura e spese di tali Enti, la	
misura dello scomputo andrà ridotta in modo corrispondente.	
	I .

2. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli	
 enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali	
dell'intervento ed in base al numero degli utenti previsti.	
Ogni ulteriore richiesta da parte dell'Operatore o dei singoli	
utilizzatori che si rendesse necessaria nel futuro è comunque	
 a carico dell'Operatore o dei singoli utilizzatori, comunque	
 estranea alle obbligazioni del Comune.	
3. Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere	
 eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla	
 "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel	
sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3	
marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data	
 11 marzo 1999).	
4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione	
di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta	
 frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino	
alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere	
conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del	
Ministero dell'Ambiente e degli organi preposti alla	
sorveglianza sanitaria.	
5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque,	
 dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli	
 scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi	
alle disposizioni di cui alla parte Terza, sezione II, titolo	
<u> </u>	

 III, capi III e IV e allegato 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.	
152 e s.m.i., nonché altre norme da questo richiamate.	
Dovranno altresì essere rispettate le norme di cui al	
Regolamento Regionale n. 7/2017.	
6.Il costo delle opere di urbanizzazione primaria e	
secondaria, come individuate al comma 1, è di Euro circa €	
1.307.479,90 (importo abbattuto del 20% sui prezzi di listino	
CCIAA) mentre l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria	
e secondaria risultanti dall'applicazione delle tariffe	
vigenti è pari ad € 1.189.736,10, come di seguito specificato:	
SLP destinazione d'uso Terziario/Commerciale-ricettiva e	
produttiva/terziaria-direzionale: 5.670 mq	
Oneri di urbanizzazione primaria	
5.670 mq x 124,98 €/mq = € 708.636,60	
Oneri di urbanizzazione secondaria	
5.670 mq 84,85 €/mq = € 481.099,50	
TOTALE € 1.189.736,10	
Il tutto secondo le disposizioni riportate nella deliberazione	
di Consiglio Comunale n. 44 del 9 aprile 2018 "Aggiornamento	
delle quote di contributo di costruzione e riduzioni	
applicabili per l'attrattività del territorio".	
ART. 8 - CONGUAGLIO OPERE/ONERI	
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria, pari ad € 708.636,60	
e quelli di urbanizzazione secondaria, pari ad € 481.099,50,	

 assommano complessivamente ad € 1.189.736,10; l'importo delle	
 opere eseguite a scomputo risulta essere di € 1.307.479,90.	
 Pertanto, essendo il costo delle opere da realizzare superiore	
 all'importo degli oneri dovuti, non è dovuto alcun conguaglio	
 a favore del Comune.	
 ART. 8bis - OPERE DI URBANIZZAZIONE AGGIUNTIVE NON DEDOTTE A	
 SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	
 1. Oltre alle opere di urbanizzazione a scomputo di cui al	
 precedente art. 7, l'Operatore assume l'obbligo di provvedere	
alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione	
individuate negli allegati tavv. E.0_v1, E.2d_v1, E.2e_v1,	
 E.2f_CME_v1, E2.CM_v1 e qui di seguito elencate:	
 - parcheggio asservito ad uso pubblico posto al primo piano	
 interrato dell'edificio privato;	
 - percorsi ciclo-pedonali e aree esterne - opere di	
 raccordo - rotatoria di viale Lombardia (Lotto funzionale	
 5).	
 2. Il costo delle opere di urbanizzazione individuate al comma	
 1, è di circa € 1.332.800,00 (importo calcolato, per il	
 parcheggio interrato, in ragione di 480 €/mq risultante	
dall'abbattimento del 20% del prezzo parametrico di	
 costruzione stimato in 600 €/mq, e per le opere di adeguamento	
 della viabilità e la formazione della rotatoria di viale	
 Lombardia in ragione di 64 €/mq risultante dall'abbattimento	

 del 20% del prezzo parametrico di costruzione stimato in 80	
 €/mq).	
3. Il costo delle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione	
individuate di cui all'art. 5, comma 6 (opere temporanee di	
sistemazione dell'area del Teatro della Musica), è di circa €	
37.409,24, così come individuate negli allegati tavv. E.2t_v1	
e E2.tCM_v1.	
ART. 9 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE	
1. All'Ufficio Tecnico comunale spetta la vigilanza durante	
l'esecuzione dei lavori, nonché il potere di impartire	
prescrizioni e direttive, vincolanti per l'Operatore, non in	
contrasto con i titoli abilitativi fermo restando che detta	
vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di	
direzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e	
che tutte le inerenti responsabilità restano a carico	
dell'Operatore e dei Tecnici da essa incaricati.	
2.L'esecuzione di ogni opera sulle strade e/o sulle aree	
pubbliche compreso l'interramento delle canalizzazioni,	
 possono essere eseguiti soltanto dopo nulla-osta dell'Ufficio	
Tecnico comunale.	
ART. 10 - TARIFFE APPLICATE	
 1.L'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi	
dell'art. 7 della presente Convenzione, dovranno essere	
adeguati alle eventuali nuove tariffe qualora la richiesta del	

titolo abilitativo avvenga dopo 36 mesi dall'approvazione	
della variante al Programma Integrato di Intervento ai sensi	
 dell'art. 38 comma 7 bis della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e	
 s.m.i Gli aggiornamenti potranno essere effettuati solo in	
 aumento.	
 2. Cassato	
 3. La quota commisurata al costo di costruzione verrà	
 corrisposta nei modi e nelle forme di legge.	
 4. Le Parti danno atto che la quota di standard qualitativo di	
 cui all'art. 5, comma 1 lettera a), finalizzata a	
riqualificare l'intorno pubblico dell'ambito interessato da	
 Programma Integrato di Intervento, pari a € 249.808,79, è già	
stata versata contestualmente alla stipula della Convenzione	
 del 10.05.2018.	
 ART. 10bis - INSEDIAMENTO COMMERCIALE	
1. Nell'ambito della variante al Programma Integrato di	
 Intervento è previsto l'insediamento di destinazioni	
 commerciali per complessivi 4.095 mq di SLP e nello specifico	
 di:	
- n. 1 MSV (categoria M4M), con una superficie di vendita di	
 massimo 2.500 mq;	
 2. la gestione dei parcheggi ad uso pubblico posti al piano	
interrato dell'edificio commerciale, anche relativo alla	
struttura commerciale di cui al punto precedente, sarà	
	1

 effettuata con le modalità descritte al successivo art. 15,	
comma 4.	
ART. 11 - GARANZIA FIDEJUSSORIA	
1.L'Operatore, in base al disposto del paragrafo 4, 5° comma,	
dell'art. 8 Legge 6 agosto 1967, n. 765, a garanzia	
dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in base	
alla presente Convenzione, consegna la nuova fidejussione n.	
del emessa da che	
annulla e sostituisce la polizza n. FDI 248442/18 emessa da	
Banca Popolare di Sondrio in data 08.06.2018 e successiva	
appendice integrativa del 22.01.2020 precedentemente	
 consegnata al Comune e che viene restituita all'Operatore alla	
 stipula della presente Convenzione.	
 A tal fine l'Operatore presta nuove fidejussioni bancarie (o	
 polizze di primaria Compagnia di Assicurazioni) - di importo	
pari al 100% degli impegni assunti e non assolti al momento	
 della stipula della presente Convenzione - di seguito	
elencate:	
- € 1.307.479,90 a garanzia della realizzazione delle opere	
di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo di	
oneri di cui all'art. 7;	
- € 1.332.800,00 a garanzia della realizzazione delle opere	
di urbanizzazione non dedotte a scomputo di oneri di cui	
all'art. 8bis, comma 2;	

 - € 37.409,24 a garanzia della realizzazione delle eventuali	
 opere di urbanizzazione non dedotte a scomputo di oneri di	
cui all'art. 8bis, comma 3 (eventuali opere temporanee di	
sistemazione dell'area del teatro);	
- € 300.000,00 a garanzia delle prestazioni a titolo di	
standard qualitativo di cui all'art. 5, comma 1 punto c);	
- € 90.000,00 a garanzia delle spese tecniche per redigere	
il progetto e la DL delle opere di cui all'art. 7;	
 - € 93.000,00 a garanzia delle spese tecniche per redigere	
il progetto e la DL delle opere di cui all'art. 8bis.	
 2.L'Operatore potrà richiedere una riduzione dell'importo	
 delle garanzie di cui al presente articolo, che il Comune si	
 impegna ad accettare, man mano che interverranno i collaudi	
favorevoli delle opere di cui agli articoli 5, 7 e 8bis della	
presente Convenzione e/o ad approvazione del progetto	
 definitivo ed esecutivo del "Teatro della Musica" o di quanto	
indicato all'art. 5 (comma 5) della presente Convenzione.	
3.La garanzia dovrà essere conforme alla normativa in materia	
di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici	
(art. 103, comma 4, D.Lgs. 50/2016). Nel caso di inadempimento	
o ritardo nell'esecuzione da parte dell'Operatore, delle opere	
di urbanizzazione, si applicano le sanzioni medesime previste	
dalla normativa in materia amministrazione opere pubbliche,	
fatta salva la possibilità di esecuzione delle opere d'ufficio	

da parte del Comune. Le penali per il ritardo sono applicate	
nella misura intermedia tra il massimo ed il minimo previsti	
dalla suddetta normativa.	
4.cassato	
ART. 12 - TERMINI DELLA STIPULA	
1. La stipula in atto pubblico della presente Convenzione	
avverrà entro 2 mesi dall'efficacia mediante pubblicazione sul	
BURL della Regione Lombardia della delibera di approvazione	
della variante P.I.I., fermo restando quanto previsto	
dall'art. 93 (comma 4) della L.R. n. 12/2005 e s.m.i	
ART. 13 - VARIANTI	
1. Potranno essere consentite all'Operatore, in fase di	
esecuzione e senza necessità di approvazione di preventiva	
variante al Programma Integrato di Intervento, modificazioni	
planivolumetriche che non alterino le caratteristiche	
tipologiche di impostazione del Programma Integrato di	
Intervento stesso, non incidano sul dimensionamento globale	
degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per	
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi	
dell'art. 14 comma 12 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i Non	
costituiscono inoltre varianti le modifiche del perimetro	
delle Unità di intervento come definite al precedente art. 3.	
ART. 14 - COLLAUDO	
1. Ultimate, anche per lotti in relazione ai lotti funzionali	

 di intervento di cui all'art. 3, le opere di urbanizzazione ed	
ogni altro tipo di adempimento edificatorio, l'Operatore	
 presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione;	
le opere saranno collaudate, entro la data di richiesta di	
agibilità degli edifici, a cura di un Tecnico indicato dal	
Comune a spese dell'Operatore.	
2. La nomina del Tecnico collaudatore dovrà avvenire entro 30	
giorni dalla data in cui l'Operatore o i suoi successori o	
aventi causa, comunicheranno l'inizio dei lavori. Il Comune si	
riserva di nominare un collaudatore in corso d'opera, con	
oneri a carico dell'Operatore e suoi aventi causa.	
3.Il collaudo di ogni singola opera pubblica dovrà essere	
completato e approvato entro 3 mesi dal ricevimento della	
 comunicazione di ultimazione dei lavori e della documentazione	
 necessaria per l'espletamento delle operazioni di collaudo.	
4. Si precisa che, in relazione all'edificio privato da	
realizzare nel lotto funzionale 2 e 3, di cui all'art. 3,	
 comma 2, ai fini dell'ottenimento del certificato di	
agibilità, dovrà essere considerata l'avvenuta approvazione	
 del collaudo da parte del Comune delle urbanizzazioni	
afferenti i lotti funzionali di intervento e non la presa in	
 consegna delle aree da parte del Comune. Ove richiesto, si	
potrà conseguire l'agibilità provvisoria dell'immobile	
privato, funzionale all'apertura delle attività, a condizione	

 che le opere di urbanizzazione funzionali alla porzione di	
 immobile oggetto di agibilità provvisoria siano state	
completate e ne sia stata rilasciata apposita dichiarazione di	
regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori.	
L'agibilità diviene definitiva solo dopo l'approvazione del	
collaudo delle OO.U In ogni caso al Comune è sempre	
riservata la facoltà di nominare un collaudatore in corso	
d'opera come previsto al precedente comma 2.	
 ART. 15 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE	
 1.La manutenzione e la conservazione delle opere di	
 urbanizzazione e delle relative aree, ancorché cedute	
 formalmente al Comune, resta a carico dell'Operatore sino alla	
consegna delle stesse.	
 2. Entro 30 giorni dal rilascio del certificato di collaudo	
 relativo alle opere di urbanizzazione, le opere stesse e il	
possesso delle aree interessate verranno trasferite al Comune,	
mediante apposito verbale da sottoscrivere tra le Parti ferma	
restando la possibile responsabilità in capo all'Operatore, da	
verificare e definire in modo puntuale tra le Parti negli	
eventuali casi specifici, in ordine a sicurezza ed	
interferenza tra le aree stesse e Unità di intervento	
contermini ancora interessate dalla realizzazione di opere a	
cura dell'Operatore stesso.	
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e opere	
-	

 asservite all'uso pubblico da realizzare da parte	
 dell'Operatore sulle aree sopra indicate, il tutto come	
individuato nella tavola E.6 "planimetria competenza	
manutenzioni", è posta a carico dell'Operatore. L'obbligo di	
manutenzione di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 (comma 12)	
delle Norme Tecniche del Piano dei Servizi 2007, decorre dalla	
 data di consegna delle aree e opere da realizzare. Restano	
 escluse dall'obbligo di manutenzione in capo all'Operatore le	
 reti e gli impianti già affidati in gestione ad Enti/Società	
terze (es: acquedotto, energia elettrica, telecomunicazioni,	
ecc.). Resta a carico dell'Operatore anche la manutenzione	
delle aree del lotto funzionale 4 nel caso in cui si	
verifichino le condizioni indicate all'art. 3, comma 2.bis e	
art. 8bis, comma 3, e venga quindi richiesta la realizzazione	
 delle opere indicate nella tavola E.2t (opere di sistemazione	
 temporanea dell'area del "Teatro della Musica").	
 4.L'uso pubblico delle aree asservite e cedute e delle	
relative opere, la modalità di gestione per l'apertura e la	
 chiusura compresi gli orari saranno successivamente	
 regolamentati e normati dagli Uffici comunali competenti in	
accordo con l'Operatore, garantendo il mantenimento della	
 destinazione a "parcheggio ad uso pubblico" delle aree	
destinate a tale finalità nel progetto di PII in argomento. È	
facoltà dell'Operatore regolamentare, sentito il Comune,	

 l'accesso al parcheggio interrato (sia asservito all'uso	
 pubblico che privato) con sistema a sbarre per rendere a	
 pagamento le ore di sosta successive alle prime una o due ore.	
 In tale caso le tariffe devono essere pari a quelle comunali	
in vigore.	
5.L'Operatore si impegna ad assumersi tutti gli obblighi	
manutentivi relativi agli spazi verdi, a piazze-percorsi e a	
parcheggi, realizzati anche sulle aree cedute	
all'Amministrazione Comunale come meglio individuato nella	
tavola E.6_v1 "planimetria competenza manutenzioni".	
5bis. L'Operatore assume altresì l'onere della manutenzione	
delle aree a verde e del tratto di pista ciclo-pedonale lungo	
il canale Villoresi esterne al comparto ma fronteggianti lo	
 stesso (inclusa la pulizia e raccolta rifiuti) indicate nella	
 tavola E.6_v1 deposita agli atti della variante al PII e con	
 le modalità che saranno comunque meglio definite nel progetto	
 esecutivo delle OOU.	
6. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi	
 tecnici per verificare la corretta manutenzione del verde	
pubblico, e di intervenire in via sostitutiva, previa diffida	
 all'esatto adempimento, per l'esecuzione degli interventi che	
 si rendessero necessari in caso di inadempimento agli obblighi	
di cui alla presente Convenzione, rivalendosi sull'Operatore	
 per i corrispondenti costi.	

 7. Al fine di garantire una migliore utilizzazione e per motivi	
 di sicurezza della piazza e verde attrezzati sia ceduti sia	
 asserviti all'uso pubblico, è possibile a cura e spese	
dell'Operatore recintare le aree suddette; resta inteso che	
dovrà essere garantita la fruibilità pubblica delle stesse.	
8.L'obbligo di manutenzione ordinaria, straordinaria e la	
gestione delle aree cedute per la realizzazione del "Teatro	
 della Musica", di cui all'art. 5, decorre da parte Comune	
dalla data di consegna delle stesse. Successivamente al	
completamento dei lavori di realizzazione del "Teatro della	
Musica", con decorrenda dalla data di efficacia del collaudo	
 tecnico-amministrativo dell'opera, la manutenzione delle aree	
 esterne all'edificio del "Teatro della Musica" passerà in	
carico all'Operatore così come previsto al precedente comma 5.	
 A carico del Comune rimarrà dunque solo l'onere della	
manutenzione ordinaria e straordinaria del solo edificio del	
 "Teatro della Musica".	
ART. 15bis - SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE	
 1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere	
 relativamente alla presente Convenzione, che non si siano	
potute definire in via amministrativa, l'autorità giudiziaria	
competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per la	
Lombardia, sede Milano.	
ART. 16 - SPESE	

 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente	
 Convenzione saranno a totale carico dell'Operatore; all'uopo	
 vengono richieste le agevolazioni fiscali di cui alla Legge	
28/06/1943 n. 666 e 28/01/1977 n. 10, oltre all'applicazione	
 di eventuali ulteriori successivi trattamenti più favorevoli.	
 ART. 17 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI	
 1.L'Operatore dichiara esplicitamente la rinuncia ad ogni	
 diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad essa	
competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo	
 solleva il Signor Conservatore dei registri immobiliari da	
ogni responsabilità al riguardo.	
 2.Le Parti interessate autorizzano il Signor Conservatore dei	
registri immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note	
 a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso	
 Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.	
3.Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti	
dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che	
tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto	
 sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del	
 Territorio.	
ART. 18 - LEGGI E REGOLAMENTI	
 1. Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa	
riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che	
locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11	

 marzo 20	05, n. 12	e s.m.i. e al DP	R 6 gi	ugno 2	2001, n. 380 e		
 s.m.i. n	onché alla	Legge 12 luglio 2	011, n.	106.			
 2. Si 0	comunica	che tutti i	dati	perso	nali (comuni		
identifi	cativi, <u>r</u>	particolari e/o g	jiudizia	ari)	comunicati al		
Comune o	li Monza s	saranno trattati e	sclusiv	ramente	e per finalità		
istituzi	onali ne	l rispetto dell	e pre	escriz	loni previste		
Regolame	nto 679/2	016/UE. Il tratta	mento	dei d	dati personali		
avviene	utilizzan	do strumenti e s	upporti	i sia	cartacei che		
informat	ici. Il T	itolare del trattan	mento d	lei da	ti personali è		
il Comur	ne di Mon	za. L'interessato	può e	sercit	are i diritti		
previsti	dagli a	rticoli 15, 16, 1	.7 , 18 ,	20,	21 e 22 del		
Regolame	nto 679/2	016/UE. L'informat	tiva c	omplet	a redatta ai		
sensi de	egli artio	coli 13 e 14 del	Regola	amento	679/2016/UE è		
reperibi	le presso	gli uffici dell'En	te e c	onsult	abile sul sito		
web dell	'ente all'	indirizzo www.comu	ne.monz	a.it.			
Il Data	Protectio	on Officer/Responsa	bile d	ella	Protezione dei		
		lall'ente è il segue					
DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO		
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Recupero Luigi		
		Operatore					
		-					
rirmato		Comune					
I						1	

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile le Parti	
contraenti dichiarano di accettare espressamente l'art. 15bis	
"Soluzioni di eventuali controversie".	
Firmato Operatore	
Firmato Comune	